



- Minuta 22.11.07

1 copy, 22/11/07

IL SOST. PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
(Dott. G. Mignini)

POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI PER L'UMBRIA

Via Mario Angeloni 72 - Perugia

Tel. 075/5001703 - 5011967 Fax. 075/5000655

poltel.pg@poliziadistato.it

Settore Operativo

Prot. 07/1975

Perugia, 22 novembre 2007

OGGETTO: Procedimento penale nr. 9066/07 mod. 21 R.G.N.R. iscritto presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI

- PERUGIA -
(Sost. MIGNINI)

^^^^^^^^^^

Si trasmette il verbale di sommarie informazioni assunte dal responsabile della sicurezza della società Fastweb s.p.a. (All.1) in relazione ai file di log dell'utenza 075/9660789 in uso a Sollecito Raffaele.

Dalla disamina di quanto asserito dal Dott. Luigi RIZZO, si evidenziano i seguenti punti:

- il tipo di contratto della linea in uso al SOLLECITO, essendo della tipologia "Flat" e quindi non soggetto al pagamento in ragione dei tempi di connessione, ma all'erogazione di un canone fisso indipendentemente dai consumi prodotti dal traffico dati, non richiede alcuna autenticazione e, quindi, la sessione risulta sempre aperta e disponibile e Fastweb può vedere, solo se il collegamento genera traffico e quali eventi lo abbiano riguardato.
- Poiché l'analisi dei file di log generati dal traffico dati su quella linea ha evidenziato che la quasi totalità dell'attività effettuata verso la rete internet, nell'arco temporale compreso tra le ore 18.00 del 01.11 e le ore 08.00 del 02.11, è prevalentemente quella tipica dell'utilizzo di programmi peer to peer¹

¹ **peer-to-peer** (o **P2P**) si intende una rete di computer o qualsiasi rete informatica che non possiede client o server fissi, ma un numero di nodi equivalenti (peer, appunto) che fungono sia da client che da server verso altri nodi della rete. Mediante questa configurazione qualsiasi nodo è in grado di avviare o completare una transazione. I nodi equivalenti possono differire nella configurazione locale, nella velocità di elaborazione, nella ampiezza di banda e nella quantità di dati memorizzati. L'esempio classico di P2P è la rete per la condivisione di file (File sharing).

di file sharing², si richiedeva, a conforto di quanto a conoscenza di quest'ufficio, se tale attività possa o meno richiedere la presenza di un operatore al terminale: Fastweb rispondeva che ***“la presenza fisica di un operatore al terminale è ipoteticamente necessaria in una fase di ricerca e selezione del file da scaricare”***. Quindi è richiesta la presenza umana solo quando si tratta di ricercare e scegliere i file da scaricare e condividere; poi, come noto, la macchina deve essere lasciata accesa e connessa onde portare a termine, in totale autonomia, il download dei file. Qualora si tratti di file particolarmente “pesanti”, quali opere cinematografiche, album musicali, software per computer, videogiochi e simili, e per quanto veloce possa essere la banda a disposizione, il tempo necessario per il completamento del download richiede molte ore.

- Sono stati individuati i servizi specifici offerti da Fastweb, per la cui fruizione è indispensabile la presenza al terminale dell'utilizzatore: si tratta di tutti quei servizi che richiedono un'autenticazione dell'utente quali ***“l'accesso alla casella di posta elettronica fastwebnet.it (ovvero quella normalmente fornita, quale servizio accessorio, a tutti i titolari di un contratto con Fastweb), accesso alla sezioni riservate del portale Fastweb (esempio conto on-line, consultazione del traffico telefonico ecct.), trasferimento di chiamata che può anch'esso essere effettuato via web, cambio di profilo tariffario”***

In relazione a detto punto l'A.G. precedente emetteva, in data 19.11 u.s. un decreto di esibizione volto ad acquisire i file di log relativi all'accesso a detti servizi dall'utenza 075/9660789 nel periodo dalle ore 00.00 del 01.11.07 alle ore 24.00 del 02.11.07 : la risposta di Fastweb è stata negativa, in quanto detti servizi non sono stati utilizzati in quell'arco temporale (All. 2).

- Infine si apprendeva dal Dott. RIZZO che il protocollo U.D.P. presente nei file di log in questione, è da riferirsi all'erogazione di servizi tipo video, voce, broadcast. Il protocollo T.C.P. invece è riferito alla maggior parte delle altre attività internet, tra cui la navigazione web.

Ebbene l'analisi dei file di log rilevava che, in tutto l'arco temporale analizzato, la quantità di pacchetti transitati sulla linea in relazione al protocollo TCP era di poco più di 1 Megabyte (e quindi assolutamente irrisorio) e riconducibile, come risulta dalla relazione prodotta dall'Ass. Gregori (ed allegata alla nota p.o. del 19.11.07), a servizi automatici attivi sul computer, quali aggiornamenti e refresh di pagina che avvengono ad intervalli

² Il **file sharing** è la **condivisione di file** all'interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con struttura *client-server* oppure *peer-to-peer*. Queste ultime possono permettere di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di *hash* crittografici, di riprendere lo scaricamento del file, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente, di ricercare un file in particolare. Programmi di File-sharing, sono utilizzati direttamente o indirettamente per trasferire file da un computer ad un altro su Internet, o su reti aziendali Intranet. Questa condivisione ha dato origine al modello *peer-to-peer*.

regolari di tempo. Il protocollo UDP, poiché rivela la fruizione di servizi che necessitano del passaggio di un notevole quantitativo di byte (p. esempio video), non è compatibile con l'effettiva fruizione di un servizio, poiché risulta aver generato pochissimi Mb di traffico.

Si ribadisce, pertanto , quanto già asserito nella nota del 19.11.2007: nel periodo di tempo intercorrente tra le ore 21.10.32 del 01.11 alle ore 05.32.08 del 02.11 non sono state evidenziate tracce di interazione umana con il PC del SOLLECITO che, benchè acceso e connesso alla rete, generava traffico compatibile con il funzionamento di programmi di file-sharing o con servizi automatici di sistema.

L'analisi condotta sul contenuto dell'hard disk e delle penne USB in sequestro appartenenti al SOLLECITO non permetteva, poi, di rinvenire la presenza di file generati, aperti o modificati se non solamente quelli scritti in automatico dal sistema stesso nell'arco temporale summenzionato.

Infatti l'ultima azione che richiederebbe la presenza umana è quella relativa al lancio del software VLC utilizzato per lanciare il file DivX – ITA - Il Favoloso Mondo di Amelie.avi (verosimilmente un film) avvenuta alla ore 18.27. Il programma in questione terminava alle ore 21.10 –

Si allegano:

- Verbale di sommarie informazioni assunte c/o Fastweb s.p.a.;
- decreto notificato a Fastweb e relativa risposta.



IL DIRIGENTE
Commissario Capo della Polizia di Stato
Dott. Filippo Bartolozzi